



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PEFETTIZIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione Nr. **7** del **10/09/2024**

Oggetto: *Rideterminazione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente, anni 2002-2023. Approvazione.*

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **dieci** del mese di **settembre** alle ore **13,30** nella sede Comunale il **Dott. Filippo SANTARELLI**, nominato con decreto del Prefetto della Provincia di Roma prot. nr. 309406/2024 del 06/08/2024 Commissario Prefettizio del Comune di Fonte Nuova, ha adottato l'allegato atto.
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCO ROSSI.

IL COMMISSARIO PEFETTIZIO

- Vista la presente proposta di deliberazione;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, co 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

DELIBERA

1. Di approvare la proposta allegata;
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29.04.2024 è stato approvato il rendiconto di gestione 2023;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 30.11.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 21.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

Richiamate le seguenti fonti normative e di prassi:

- l'articolo 40, comma 3-quinquies, del d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede espressamente che gli Enti possono anche "destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa";
- l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'attuale formulazione disposta dall'articolo 14, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- l'articolo 9, comma 2.bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 (con ulteriore proroga al 31 dicembre 2014, per effetto del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- l'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che dispone: *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;
- l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;
- l'articolo 23 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede, tra l'altro, una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, disponendo che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2017,*



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente ammontare determinato per l'anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità da valutarsi, nell'ambito della normativa vigente, in sede di atto di indirizzo e successiva contrattazione. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 è abrogato”;

- la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 12 del 15 aprile 2011, che ha fornito degli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall'art. 9 del D.L. 78/2010, e, in particolare, ha precisato che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012- 2013 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;
- i criteri indicati dalla Conferenza Regioni -Province autonome avente ad oggetto: *“interpretazione disposizioni D.L. 78/2010”*;
- il parere della Corte dei Conti, Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04 ottobre 2011, il quale precisa che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che, pertanto, potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica, con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli Enti;

Rilevato che:

- il fondo risorse decentrate dev'essere costituito annualmente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e normative;
- l'attività di costituzione del fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;
- l'evoluzione contrattuale e le disposizioni normative hanno imposto agli Enti locali un sempre maggiore livello di attenzione e di conoscenza rispetto alle tematiche della costituzione e utilizzo dei fondi incentivanti;
- l'attività di ricostituzione del fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale si è resa necessaria al fine di determinare con esattezza gli importi nel rispetto delle disposizioni contrattuali di riferimento succedutesi nel tempo;
- le disposizioni di cui all'articolo 4 del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, di fatto consentono agli enti di recuperare eventuali maggiori oneri derivanti dalla non corretta costituzione sui fondi futuri;

Considerato che:

- all'interno del PIAO 2024 (sezione Piano della Performance) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 07.02.2024 è stato inserito l'obiettivo 005_0006 denominato *“Revisione fondo contrattazione decentrata dipendenti”*;
- al fine di procedere ad una ricognizione puntuale dei fondi degli esercizi precedenti, con determinazione dirigenziale n. 803 del 26.06.2023, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si procedeva ad affidamento diretto per acquisire il supporto tecnico per la ricostruzione dei fondi;



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Visto il protocollo n. 32461 del 06/09/2024 con il quale l'ente ha assunto i prospetti tecnici di calcolo per la determinazione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente;

Atteso che:

- gli obiettivi del lavoro svolto sono sommariamente identificabili nei seguenti:
 - a) la ricostruzione dei calcoli effettuati nelle varie annualità a partire dal 2002;
 - b) la ricostruzione puntuale di tutti gli istituti contrattuali;
 - c) la determinazione dell'importo del fondo attuale, in virtù delle complesse operazioni di revisione sopra descritte;
- l'attività del servizio ha portato alla revisione dei fondi del personale non dirigenziale, le cui risultanze sono riportate nella Relazione tecnica ricostruttiva allegata al presente atto e nei fogli di calcolo conservati agli atti d'ufficio;
- gli importi esposti sono riferiti a tutto il periodo di riferimento dei fondi per la contrattazione decentrata del personale non dirigenziale, dal 2002 al 2023;

Ricordato che la verifica di computo, anche in via retroattiva, costituisce attività di autotutela in caso di eventuale rilevazione di discrasie e difformità applicative dei diversi istituti, come sostenuto, del resto, dalla stessa ARAN, la quale – con parere RAL-499-15B1 – reso sul quesito “*Come bisogna comportarsi qualora si rilevi un errore nella quantificazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane?*”, ha avuto occasione di rassegnare quanto segue: “*La quantificazione delle risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è affidata alla responsabilità dei singoli enti che vi devono provvedere con correttezza e buona fede, nel rispetto delle regole fissate dallo stesso art. 15. La materia, in ogni caso, non è oggetto di contrattazione decentrata. Qualora l'ente, anche su sollecitazione sindacale, dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci, riteniamo che gli stessi criteri di correttezza e buona fede devono consigliare un intervento correttivo per conseguire un risultato più coerente con le clausole negoziali*”;

Accertato che dall'attività svolta sono emerse delle discordanze tra quanto previsto in sede di costituzione dell'Ente e quella emersa a seguito dell'intervento ricostruttivo, come meglio indicato nella Relazione tecnica ricostruttiva allegata al presente atto e nei fogli di calcolo conservati agli atti d'ufficio;

Ritenuto, pertanto, dover adottare il provvedimento di ricostituzione per gli anni dal 2002 al 2023, così come dettagliato nella Relazione tecnica ricostruttiva allegata al presente atto e nei fogli di calcolo conservati agli atti d'ufficio;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il CCNL comparto enti locali 31 marzo 1999;
- il CCNL comparto enti locali 01 aprile 1999;
- il CCNL comparto enti locali 05 ottobre 2001;
- il CCNL comparto enti locali 22 gennaio 2004;
- il CCNL comparto enti locali 09 maggio 2006;
- il CCNL comparto enti locali 11 aprile 2008;



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

- il CCNL comparto enti locali 31 luglio 2009;
- il CCNL comparto enti locali 21 maggio 2018;
- il CCNL comparto enti locali 16 novembre 2022;
- le direttive fornite dall'ARAN;
- le note e le circolari della Ragioneria generale dello Stato;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49, co. 1 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 che si allegano alla presente deliberazione;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze della ricostruzione e conseguente rideterminazione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigenziale per gli anni dal 2002 al 2023, come descritto nella Relazione tecnica ricostruttiva allegata al presente atto e nei fogli di calcolo conservati agli atti d'ufficio;
3. di dare atto che i fondi ricostituiti per gli anni dal 2002 al 2023 risultano essere determinati nei limiti previsti dalle disposizioni contrattuali e normative vigenti;
4. di trasmettere il presente provvedimento alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle organizzazioni sindacali;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco ROSSI

Il Commissario Prefettizio
F.to Dott. Filippo SANTARELLI

Prot. N.

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa oggi, per la pubblicazione, all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 11-09-2024

Il Segretario Generale
F.to ROSSI FRANCESCO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale e, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi dal 11-09-2024 al ed è divenuta esecutiva il giorno , perchè decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione(art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267).

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Generale
F.to ROSSI FRANCESCO